

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI EROGAZIONE
DI PRODOTTI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA ASSORBENTI URINA
E PRESIDI PER DIABETICI
TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA E
L'ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILADIECI in Alessandria, presso la Sala riunioni della Direzione Generale

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, con sede in Casale Monferrato, V.le Giolitti 2, Partita IVA/C. F. 02190140067, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Avv. Gian Paolo Zanetta, nato il 22.10.1948 a Torino, C.F. ZNTGPL48R22L219K (*anche definita ASL AL o ASL ai fini del presente protocollo*)

E

- L'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Alessandria, Partita IVA/C. F. 01150800066 con sede in Alessandria, Via santa Caterina 5, nella persona del legale rappresentante Dott. Luca Umberto Zerba Pagella, nato il 03.07.1967 a Milano, C.F. ZRBLMB67L03F205W, che sottoscrive in nome e per conto delle Farmacie aderenti all'ATF e site nel territorio della Provincia di Alessandria (*anche definita ATF ai fini del presente protocollo*);

PREMESSO CHE

- Nel mese di aprile 2010 l'attuale aggiudicazione della fornitura di presidi per incontinenti a favore degli assistiti dell'ASL AL presenti al domicilio o in Struttura residenziale andrà a naturale scadenza;
- Il Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 al fine di massimizzare principi di pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, prevede, all'art 8, che *i prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore, siano determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.*
- Con DGR n. 1-10802 del 18.02.2009, recante i primi indirizzi alle AASSLL per la gestione del 2009, la Regione Piemonte ha previsto, nel settore dell'assistenza integrativa, tra l'altro, l'adozione di iniziative tese a:

- controllare l'appropriatezza rispetto alle quantità di prodotti di consumo consegnate agli utenti;
- attivare azioni di controllo del costo dei beni;
- predisporre ed attivare programmi di monitoraggio di consumo del materiale;
- attivare accordi con i fornitori di beni di consumo e durevoli e /o sviluppare la distribuzione diretta
- La DGR n. 60-2806 del 9 maggio 2006 conferma che la fornitura degli ausili per l'incontinenza e dei prodotti monouso può essere effettuata:
 - a) Direttamente dalle Aziende Sanitarie
 - b) Mediante fornitori, ivi comprese le Farmacie
- l'Accordo collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con le Farmacie (D.P.R. 8 luglio 1998, n.371) prevede, all'art.2, la possibilità di individuare *“modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle Farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi...(omissis) erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando, in via prioritaria, il canale distributivo delle Farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitive con quelli delle strutture delle Aziende USL”*;
- La legge n. 69 del 18 giugno 2009 e il relativo decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009 valorizzano i nuovi servizi erogabili dalle Farmacie convenzionate nell'ambito del SSN;
- L'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Alessandria ha proposto alla ASL AL di sottoscrivere un accordo per la distribuzione del materiale assorbenti urina e delle strisce per automonitoraggio glicemico a favore degli assistiti aventi diritto;
- L'Azienda intende perseguire, mediante la sottoscrizione del presente protocollo e della successiva convenzione i seguenti obiettivi:
 1. assicurare una distribuzione capillare dei prodotti, sulla totalità degli utenti, garantendo un servizio di consegna appropriato rispetto alle esigenze e condizioni dei singoli pazienti;
 2. fornire al paziente incontinente prodotti ed assistenza di elevata qualità, garantendo il principio di libera scelta;
 3. realizzare una forma di distribuzione *“ON LINE”* che garantisca l'appropriatezza delle forniture evitando inutili sprechi di prodotto, con un conseguente vantaggio economico;
 4. valorizzare il ruolo della Farmacia nella gestione dell'assistenza e come punto di riferimento per i cittadini;
 5. informatizzare il servizio al fine di controllare in modo puntuale costi e consumi;
- La proposta espressa dall'ATF prevede, tra l'altro, la cessione all'ASL, a tutte le Farmacie territoriali aderenti all'Associazione, alla Ditta aggiudicataria del servizio di fornitura degli ausili ed agli eventuali Grossisti, in comodato gratuito, di apposito collegamento autorizzativo on line *“web care”* atto a garantire il monitoraggio analitico del settore dell'assistenza integrativa e la gestione delle autorizzazioni alle forniture;

- Tale sistema autorizzativo on line risponderà, tra l'altro, ai requisiti richiesti dalla Regione Piemonte con circolare prot. n. 4290/DB2000 del 08.02.2010;
- Al presente protocollo potranno aderire anche altri soggetti autorizzati ai sensi della normativa di settore previa sottoscrizione di specifica convenzione con l'ASL AL
- Nel caso di cui al punto precedente, gli oneri collegati alla cessione del sopra meglio identificato collegamento autorizzativo verranno definiti tra i soggetti autorizzati interessati e i soggetti firmatari del presente protocollo sulla base di una tariffa proposta dall'ATF e coerente rispetto ai costi sostenuti in precedenza dalla stessa

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE

quanto segue

ART 1 PREMESSE

Le premesse, qui espressamente richiamate, fanno parte integrante del presente atto e ne esprimono le finalità.

ART 2 OGGETTO

Con il presente protocollo d'intesa i soggetti firmatari convengono circa la possibilità di procedere alla successiva stipula di apposita convenzione atta a realizzare il sistema sperimentale di erogazione di taluni prodotti di assistenza integrativa a favore degli assistiti aventi diritto dell'ASL AL che individua, tramite i propri uffici, i nuovi soggetti beneficiari della distribuzione a domicilio in virtù dei criteri individuati dal coordinamento dei Distretti.

In particolare, la convenzione avrà ad oggetto:

- l'erogazione degli ausili e dei presidi con sistema di assorbenza (pannoloni e traverse) da parte delle Farmacie territoriali aperte al pubblico a tutti i pazienti incontinenti, residenti nel territorio dell'ASL AL, aventi diritto in quanto debitamente autorizzati all'approvvigionamento con onere a carico del S.S.N.
- l'erogazione dei presidi per diabetici da parte delle Farmacie territoriali aperte al pubblico a tutti i pazienti residenti nel territorio dell'ASL AL, aventi diritto ai sensi di legge all'approvvigionamento con onere a carico del S.S.N.

ART 3 LE AZIONI E I RUOLI NEL SETTORE DEI PRODOTTI PER L'ASSORBENZA

L'ASL AL procederà all'attivazione di apposita procedura di gara per l'affidamento, a norma di legge, della fornitura di materiale assorbito urina per gli assistiti aventi diritto presenti al domicilio o ricoverati presso Strutture residenziali.

Il prodotto aggiudicato sarà conforme ai requisiti di cui al Nomenclatore tariffario delle protesi.

All'esito dell'aggiudicazione l'ASL AL, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, riconoscerà alle Farmacie erogatrici un compenso per il servizio reso pari ad:

- euro 3,50 (tre/cinquanta) /utente/mese, iva 20% esclusa, per gli assistiti che fruiscono del servizio presso le Farmacie convenzionate

L'ATF dovrà trasmettere all'ASL con cadenza mensile l'elenco dei soggetti forniti.

- euro 4,50 (quattro/cinquanta) /utente/mese, iva 20% esclusa, per tutti gli assistiti che fruiscono del servizio di consegna domiciliare degli ausili assorbiti urina da parte dell'ASL AL, in virtù degli oneri aggiuntivi correlati alla distribuzione.

L'ATF dovrà trasmettere all'ASL con cadenza mensile l'elenco dei soggetti forniti al domicilio unitamente a copia della documentazione di avvenuta consegna.

- euro 1,83 (uno/ottantatre) /utente/mese, iva 20% esclusa, per gli assistiti presenti in Struttura residenziale.

L'ATF dovrà trasmettere all'ASL con cadenza mensile l'elenco dei singoli soggetti forniti presso la Struttura unitamente a copia della documentazione di avvenuta consegna.

A fronte del rimborso onnicomprensivo sopra indicato, le Farmacie convenzionate provvederanno, a proprie cure e spese, alla consegna dei presidi assorbiti urina agli assistiti aventi diritto presso:

- il domicilio della persona per gli assistiti che attualmente fruiscono del servizio di consegna domiciliare degli ausili assorbiti urina da parte dell'ASL AL individuati secondo i criteri di cui all'art 2
- i locali della Farmacia stessa
- la Struttura residenziale

La modalità di consegna verrà registrata nel sistema in fase di inserimento del Piano Terapeutico da parte del personale dei Distretti dell'ASL in accordo con l'assistito e in applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art 2 del presente protocollo.

Qualora il paziente desideri, a Piano Terapeutico già avviato, modificare la modalità di consegna scelta in precedenza dovrà rivolgersi nuovamente al personale dell'ASL che provvederà all'aggiornamento del sistema. La nuova modalità entrerà in vigore dalla prima mensilità successiva alla data del cambiamento.

La consegna domiciliare dei prodotti avverrà nel pieno rispetto della riservatezza.

In particolare, deve essere garantita la consegna presso l'abitazione della persona al fine di assicurare il mantenimento del servizio di recapito domiciliare attualmente reso all'80% dell'utenza da parte dell'ASL AL.

Le forniture avverranno nel rispetto delle tipologie e delle quantità previste dagli appositi Piani terapeutici al fine di migliorarne l'appropriatezza.

ART 4 AUTORIZZAZIONE E RITIRO AUSILI PER L'ASSORBENZA

Il cittadino assistito avente diritto, in relazione al programma terapeutico, otterrà presso l'ASL AL l'autorizzazione alla presa in carico relativamente alla tipologia e alla quantità dei presidi autorizzati nonché al periodo di validità, non superiore ad un anno.

La tipologia verrà individuata dai codici del Nomenclatore tariffario oltre che dalla marca e dal modello del presidio.

Di norma sarà consentito l'approvvigionamento per il fabbisogno mensile (in Farmacia e Strutture residenziali) e/o trimestrale (domicilio), salvo l'adeguamento delle consegne al numero di pezzi presenti nelle confezioni, da effettuarsi sempre nel rispetto del numero di unità totali previste nel periodo di autorizzazione.

Il cittadino prenderà contatto con la Farmacia di fiducia che provvederà alla consultazione del sistema on line e alla stampa dell'apposito modulo autorizzativo della fornitura.

Tale modulo dovrà recare la firma dell'assistito per avvenuta consegna nonché la "fustella unica di fornitura" apposta dalla Ditta aggiudicataria del servizio riferito agli ausili per incontinenza attestante il nominativo della persona servita.

La Ditta provvederà all'annullo indelebile delle fustelle apposte sulle singole confezioni dei prodotti forniti.

ART 5 SISTEMA AUTORIZZATIVO ON LINE

L'ATF acquisterà a proprie spese e cederà all'ASL, alle Farmacie aderenti all'Associazione, alla Ditta aggiudicataria del servizio di fornitura degli ausili ed agli eventuali Grossisti, in comodato gratuito, per tutto il tempo di durata della convenzione e dei suoi eventuali rinnovi il sistema autorizzativo on line citato alle premesse, garantendo la gestione delle problematiche tecniche collegate all'utilizzo del sistema stesso.

L'ATF si farà carico dei costi di aggiornamento e manutenzione del programma di cui al paragrafo precedente, nonché alla relativa formazione degli utilizzatori.

L'ATF si farà, inoltre, carico, sotto il controllo dell'ASL AL, dell'iniziale caricamento di tutti i Piani terapeutici dei prodotti assorbenti urina e delle strisce per automonitoraggio glicemico dei pazienti che risulteranno attivi alla data di sottoscrizione del protocollo, entro la data di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura dei prodotti assorbenti urina.

Il successivo caricamento dei piani terapeutici di pazienti nuovi o che rinnovano il piano di terapia, sarà a carico dei Distretti dell'ASL.

Sul sistema potranno essere inseriti da parte dell'ASL anche i programmi terapeutici degli ulteriori presidi per assistiti diabetici di cui all'ultimo comma del successivo art 6.

L'ATF garantirà l'attivazione e il funzionamento di linee telefoniche gratuite "numero verde" per la gestione delle problematiche collegate all'utilizzo del sistema on line.

L'ASL porrà a disposizione apposito nucleo operativo, composto da due a quattro unità, con competenze specifiche, che si relazionerà con ATF e la Ditta titolare del software autorizzativo per problematiche quali, a titolo meramente esemplificativo, la fornitura di banche dati anagrafiche, di prodotti, per problemi di rete o non diversamente gestibili.

ART. 6 LE AZIONI E I RUOLI NEL SETTORE DEGLI AUSILI PER DIABETICI

Le Farmacie provvederanno alla fornitura agli assistiti diabetici aventi diritto delle strisce per automonitoraggio glicemico, secondo la procedura prevista dal software, ad un costo convenuto pari ad euro 0,52 (cinquantaduecentesimi di euro) a striscia oltre ad Iva di legge.

Al fine di perseguire l'appropriatezza, le forniture da parte delle Farmacie avverranno nel rispetto delle tipologie e delle quantità previste dagli appositi Piani per autocontrollo glicemico.

Il cittadino prenderà contatto con le Farmacie che provvederanno alla consultazione del sistema autorizzativo on line ad alla stampa dell'apposito modulo di supporto della fornitura.

Tale modulo dovrà recare la firma dell'assistito per avvenuta consegna nonché le fustelle identificative del materiale erogato.

Nella fase di implementazione del sistema deve essere garantita, comunque, al paziente la fornitura delle strisce per l'automonitoraggio glicemico al fine di evitare disagi di sorta all'assistito avente diritto.

Le Farmacie convenzionate, inoltre, accorderanno all'ASL AL uno sconto percentuale pari al 10% sul prezzo di listino sulla fornitura dei seguenti, ulteriori, presidi per assistiti diabetici aventi diritto: lancette pungidito, aghi, anche ultrafini, siringhe e strisce per determinazione glucosio nelle urine.

ART 7 DIVULGAZIONE

Al fine di garantire l'attuazione dell'accordo ed evitare disomogeneità assistenziali, l'ATF si impegna a condividere il presente protocollo e la successiva convenzione con i titolari delle Farmacie aderenti mediante una adeguata informazione circa i contenuti di tali documenti.

L'ATF si impegna a fornire l'elenco delle Farmacie aderenti presso cui gli aventi diritto potranno rivolgersi per avere le prestazioni oggetto del presente protocollo di intesa

L'ASL AL fornirà ai Medici prescrittori, agli assistiti ed ai loro luoghi di associazione e rappresentanza istituzionale nonché ai propri operatori, puntuali indicazioni circa le nuove modalità di approvvigionamento dei prodotti.

ART 8 TUTELA PRIVACY

Il modello sperimentale oggetto del presente protocollo di intesa e della futura convenzione verrà realizzato ponendo particolare attenzione al rispetto della normativa posta a tutela della privacy.

In particolare, al fine di garantire la corretta tutela della riservatezza dei dati il sistema autorizzativo on line genererà un codice alfanumerico casuale diverso per ogni prescrizione.

Inoltre, il distributore dei prodotti avrà accesso esclusivamente alle informazioni relative alla specifica prescrizione.

ART 9 ATTIVAZIONE E DURATA CONVENZIONE

La convenzione oggetto di successiva redazione e sottoscrizione verrà attivata per un periodo sperimentale pari ad un anno.

La convenzione potrà essere comunque rinnovata per la stessa durata, di anno in anno, previo accordo scritto tra le parti.

Eventuali innovazioni legislative o sopravvenute disposizioni nazionali o regionali di settore porteranno le parti ad una revisione/revoca del presente atto e della successiva convenzione.

Sarà possibile per entrambe le parti recedere dalla convenzione previa comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo raccomandata presso la sede legale dell'ATF o dell'ASL che sottoscrivono il presente documento, con un preavviso di almeno 6 mesi.

Il rimborso mensile concordato resterà fisso ed invariato per tutta la durata della convenzione.

Per quanto attiene alle strisce di automonitoraggio glicemico, a seguito dell'applicazione del prezzo di rimborso concordato, le parti convengono che è atteso un considerevole risparmio rispetto all'attuale onere economico sostenuto dall'ASL, secondo i propri dati di bilancio, per il rimborso di tale presidio.

In occasione del rinnovo annuale della convenzione il dato di risparmio di cui al comma precedente sarà oggetto di nuova valutazione per l'eventuale revisione del presente accordo particolarmente per quanto attiene al costo delle strisce.

ART. 10 CONTROLLI PERIODICI

L'ASL AL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli presso le Farmacie e presso il domicilio degli assistiti, per verificare il pieno rispetto di tutti gli adempimenti e prescrizioni contenuti nella convenzione.

L'ASL si impegna a recapitare all'utenza, attraverso la Ditta aggiudicataria del servizio di fornitura degli ausili assorbiti urina, appositi questionari atti a rilevare il gradimento verso il nuovo sistema distributivo.

ART. 11 PAGAMENTI

I pagamenti del materiale erogato in ragione della presente convenzione avverranno con cadenza mensile contestualmente ai corrispettivi dovuti per il S.S.N. con la presente modalità:

- 1) Rigo 3 della distinta contabile riepilogativa in seguito a presentazione di fattura con iva 20% per le competenze previste dall'Art. 3 della presente convenzione.
- 2) Rigo 3 della distinta contabile riepilogativa alla voce "Integrativa" per le competenze previste dall'Art. 6 della presente convenzione.

ART. 12 SINERGIE

L'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Alessandria e l'ASL AL si impegnano a proseguire l'attuale proficuo rapporto, al fine di favorire l'integrazione tra Servizio pubblico e privato, sviluppando ulteriori forme di collaborazione nel rispetto di quanto previsto dal Piano socio sanitario regionale e nell'ambito delle previsioni del decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009 così come sotto riportate:

- a) *“la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:*
 - 1) *la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;*
 - 2) *la preparazione nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;*
 - 3) *la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;*
 - 4) *la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*

- b) *la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;*
- c) *la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;*
- d) *la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;*
- e) *l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;*
- f) *la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia protezione dei dati personali", e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali."*

ART. 13 GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO

Le parti stabiliscono di costituire un gruppo di lavoro congiunto a supporto tecnico dell'attuazione del presente protocollo di intesa e delle possibili sinergie future di cui all'art 12.

I membri del gruppo di lavoro verranno designati dall'ASL AL e dall'ATF in parti uguali.

Il gruppo avvierà i lavori nel mese di febbraio 2010 e produrrà i primi risultati operativi entro il 31.03.2010.

L C S

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, _____

L'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Alessandria _____